



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 13 febbraio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di ROMA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 132/2022 - Partecipazione in società tra professionisti straniera

L'Ordine di Roma chiede se l'incompatibilità della partecipazione ad una STP con la partecipazione ad altra STP, dei soci professionisti e dei soci con finalità di investimento, prevista dalla legge n. 183/2011, articolo 10, comma 6, e dal D.M. n. 34/2013, articolo 6, è da intendersi limitata a STP di diritto italiano o se tale incompatibilità sussiste nell'ipotesi di partecipazione a STP di diritto estero.

L'art. 2, comma 1, D.M. n. 34/2012, nel definire l'ambito di applicazione dello stesso D.M. n. 34/2013¹, precisa che le disposizioni del regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n.183.

L'art. 10, comma 3, legge n. 183/2011, come è noto, consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.


Nella stessa prospettiva sembra collocarsi la previsione recata dall'art. 1, comma 1, lett. a) D.M. n. 34/2013 a mente della quale, ai fini dello stesso regolamento, si intende per «società tra professionisti» o «società professionale», la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre

¹ Si tratta, come è noto, del decreto 8 febbraio 2013, n. 34, recante "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.
Posto quanto sopra richiamato, si ritiene che la normativa trovi applicazione unicamente con riferimento alla partecipazione a STP di diritto interno.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.